

REGOLAMENTO DI GESTIONE

REGOLAMENTO DI GESTIONE

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel **Porto Turistico** denominato "Marina d'Arechi", in Salerno, località antistante lo Stadio Arechi, d'ora in avanti indicato anche come "**Porto Turistico**" o semplicemente "**Porto**" e si applica a tutti i **Clients** ed **Utenti** del **Porto**.

Per "**Porto Turistico**" si intende il compendio costituito da aree a terra e a mare, ubicate a Salerno, meglio descritte ed individuate negli atti progettuali, e nella convenzione di concessione demaniale marittima.

In caso di conflitto tra gli atti progettuali e convenzionali ed il presente Regolamento, per ciò che concerne la gestione del **Porto Turistico**, prevale il presente Regolamento.

Il Concessionario del "**Porto Turistico**" nel presente Regolamento sarà indicato semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione di "**Cliente**" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Porto** (posto barca, posto barca con posto auto e/o caveaux bateau, locali tecnici, locali e/o spazi commerciali).

Con l'indicazione "**Utente**" si intende ogni persona che si trovi, per qualsiasi ragione, all'interno del **Porto Turistico**.

Il termine "imbarcazione" è riferito a tutte le unità e/o navi a prescindere dalle loro caratteristiche.

ARTICOLO 2

La **Società** si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Porto Turistico** oppure per adeguarlo alle eventuali norme sopravvenute o provvedimenti delle competenti Autorità.

ARTICOLO 3

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento vengono assicurate e controllate, nell'ambito del **Porto Turistico**, dal personale dipendente della **Società** o di altre società da questa incaricate, il quale è munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

ARTICOLO 4

La **Società** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti** o degli **Utenti**, rilevate e/o contestate dal personale di cui al precedente Articolo 3, saranno comunicate alla **Società**, che ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge.

Salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società** e senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**.

ARTICOLO 5

La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del **Porto** e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Chiunque, anche indipendentemente dalla qualifica di **Cliente** o **Utente**, acceda o si trovi nelle aree del **Porto Turistico** è tenuto all'osservanza del presente Regolamento. Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel **Porto Turistico**, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per integrare e meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori del **Porto** medesimo.

ARTICOLO 6

Nelle aree del **Porto Turistico** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, ad esclusione delle attività espressamente autorizzate dalla **Società** e nelle aree appositamente assegnate a tale scopo.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 7

Tutte le imbarcazioni dovranno preventivamente comunicare agli addetti al controllo l'uscita e l'entrata nel **Porto** mediante comunicazione da effettuarsi utilizzando il canale 74 del VHF ovvero il numero di telefono +39(0)892788830.

Inoltre, si consiglia di informare il predetto personale circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o arrivo ad altra destinazione.

Il **Cliente** deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, compresi i danni derivanti da incendio e scoppio, nonché per il furto della stessa imbarcazione, con esclusione del diritto di rivalsa dell'assicuratore. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta

della **Società**, che potrà richiederne l'integrazione di valore qualora fosse inadeguata. In caso di mancanza della polizza assicurativa o di sua inadeguatezza, la **Società** potrà negare l'accesso o la permanenza in porto dell'imbarcazione.

ARTICOLO 8

La Società adotta una procedura per il controllo dell'ingresso e dell'uscita dal **Porto** delle imbarcazioni che dovrà essere rispettata dai **Clienti** e dagli **Utenti**. In caso di mancato rispetto della procedura adottata dalla **Società** da parte del **Cliente** e/o **Utente**, lo stesso sarà responsabile di tutti i danni subiti o cagionati a causa dalla mancata osservanza della presente disposizione.

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio nel **Porto Turistico** devono, a cura dei rispettivi proprietari, dei **Clienti** o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

ARTICOLO 10

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormezzi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione ai sensi dell'art. 3 Decr. Dir. Reg. Campania n.12 del 6.3.2008.

A tal fine il **Cliente** fornirà i dati identificativi dell'imbarcazione che intende ormeggiare nel Posto Barca.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

Al riguardo, è prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo e l'imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel Piano degli Ormezzi. Nel caso in cui il **Cliente** intenda ormeggiare un'imbarcazione diversa da quella già indicata, salvo il rispetto dei limiti dimensionali del Posto Barca, dovrà darne preventiva comunicazione scritta alla **Società**.

Nel caso in cui la diversa imbarcazione che il **Cliente** intende ormeggiare sia di proprietà di terzi, e sempre che il **Cliente** non intenda cedere a terzi l'uso del Posto Barca a titolo oneroso, dovrà darne preventiva comunicazione scritta alla **Società**.

La **Società** si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormezzi

per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie. In tal caso la **Società** potrà spostare le imbarcazioni ormeggiate dai rispettivi Posti Barca per tutta la durata dell'evento. Le imbarcazioni ormeggiate debbono avere dimensioni massime - larghezza e lunghezza - intese quali massimo ingombro tenuto conto di tutte le sporgenze, tender, appendici o altro, inferiori o pari alle correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca.

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate alle dimensioni massime consentite, costituiranno grave inadempienza da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**, ivi incluso lo spostamento in altro Posto Barca ovvero presso l'area rimessaggio, addebitando i relativi costi al **Cliente**.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi all'imboccatura e a 1 nodo all'interno delle darsene.

ARTICOLO 12

Le unità navali del Corpo Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del **Porto Turistico** è, inoltre, destinato alle imbarcazioni da diporto in transito alle tariffe stabilite dalla Direzione del **Porto**.

Le imbarcazioni in transito potranno ormeggiare nei posti barca ad esse destinati per un tempo massimo di settantadue ore con la possibilità di prorogare ulteriormente la sosta per condizioni meteo avverse o per altre cause di forza maggiore. Durante tali soste si applicheranno le tariffe vigenti e previste nell'apposita tabella.

Le imbarcazioni in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo dell'imbarcazione presso gli uffici della **Società**.

I proprietari, e/o i Comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

Soppresso.

ARTICOLO 14

I **Clienti** devono utilizzare per l'ormeggio le cime e/o i cavi di loro proprietà, autoaffondabili, in buono stato e di diametro adeguato alle dimensioni dell'imbarcazione.

Il **Cliente** è responsabile dell'ormeggio a regola d'arte dell'imbarcazione. A tal fine è esclusivo onere dei **Clienti** assicurarsi, anche in relazione alle contingenti condizioni meteorologiche e rafforzando, ove necessario, gli ormeggi in ragione di previsioni meteo avverse, che l'imbarcazione sia sempre ormeggiata in maniera corretta ed in modo tale da evitare danni o rischi alla stessa, alle imbarcazioni vicine ed alle strutture fisse e mobili del **Porto**.

L'imbarcazione deve essere anche provvista di sufficienti ed efficienti sistemi di ormeggio e di sicurezza, ivi inclusi idonei parabordi, in mancanza dei quali la **Società** si riserva di intervenire opportunamente al fine di garantire la sicurezza delle persone, delle altre imbarcazioni, delle strutture e dei sistemi di ormeggio, addebitando al **Cliente** ogni spesa sostenuta. La **Società** non assume alcuna responsabilità per le attività svolte in ragione delle mancanze di cui sopra.

I **Clienti** prendono atto che la **Società** non ha il possesso e non assume la custodia dell'imbarcazione.

In ogni caso i **Clienti** sono responsabili dei danni che causano alle strutture di ormeggio pertinenti ai pontili e/o installate dalla **Società**.

Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e di quelle vicine rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata.

I **Clienti** e gli **Utenti** non potranno introdurre nel **Porto**, né tenere a bordo dell'imbarcazione sostanze infiammabili, esplosivi o comunque potenzialmente dannose per la sicurezza delle altre imbarcazioni o degli altri utenti del **Porto**. E' altresì vietato il rifornimento a mezzo serbatoi portatili ed a mezzo travaso da contenitori di qualsiasi genere anche in applicazione dell'Ordinanza 178/2013 della Capitaneria di Porto di Salerno.

Rimangono esclusi dall'applicazione della presente clausola il carburante presente nei serbatoi ed i razzi o fuochi di cui alla normativa sulle dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Porto Turistico**, salvo autorizzazione della **Società**.

TITOLO III - INGRESSO, TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

L'accesso pedonale e veicolare nel **Porto Turistico** è consentito a coloro che vi sono

autorizzati. Il traffico veicolare all'interno del **Porto** deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica ed alla velocità massima di 20 Km/h.

E' sempre consentito l'accesso ai mezzi di soccorso ed alle forze di polizia.

E' vietata la sosta all'interno del porto ad eccezione dei veicoli autorizzati. I veicoli autorizzati possono sostare esclusivamente negli appositi spazi. Detti spazi potranno essere occupati esclusivamente con un singolo veicolo, indipendentemente dalle dimensioni. I veicoli posizionati al di fuori degli spazi dedicati alla sosta potranno essere rimossi dalla **Società** a spese del trasgressore.

TITOLO IV - SERVIZI

ARTICOLO 16

La **Società** eroga, anche servendosi di altre società specificamente autorizzate, ogni servizio utile o necessario per il buon funzionamento del **Porto** nonché i servizi di seguito elencati e complessivamente denominati "Servizi portuali generali":

A)

1. Amministrazione, gestione e direzione del Porto;
2. Assistenza all'ormeggio e al disormeggio;
3. Gestione degli ormeggi destinati alle imbarcazioni in transito;
4. Servizio radio VHF;
5. Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde;
6. Manutenzione dei servizi igienici;
7. Manutenzione dei sistemi di ormeggio (escluso cime);
8. Manutenzione dei fanali di ingresso;
9. Manutenzione ordinaria e straordinaria e migliorie del Porto e di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
10. Illuminazione delle aree portuali e delle aree comuni;
11. Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni;
12. Predisposizione di punti di raccolta per olii e batterie esauste;
13. Predisposizione di punti di raccolta differenziata dei rifiuti;
14. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dai punti di raccolta differenziata;
15. Servizio meteo;

nonché i seguenti servizi a consumo ("Servizi Portuali a consumo")

B)

16. Servizi idrici ed elettrici;

17. Aspirazione delle acque nere e delle acque grigie di bordo mediante appositi sistemi dedicati;
18. Erogazione carburante;
19. Gestione posti auto e parcheggi;

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa e alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

Le modalità e i tempi di erogazione sono fissati di anno in anno dalla Società.

La **Società** non effettua servizio di custodia delle imbarcazioni ormeggiate né delle auto in sosta.

I servizi portuali di cui al presente articolo sono svolti in regime di esclusiva ai sensi dell'art. 1567 del Codice Civile.

La **Società** si riserva in ogni momento la facoltà di ampliare e modificare il numero ed il tipo dei servizi portuali offerti anche al fine di adeguare il **Porto** ai massimi standard di qualità correnti nel periodo di riferimento.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 17

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nell'area portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 18

In conformità alle previsioni del Decreto Legislativo 182/2003, nell'ambito del **Porto** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per lo smaltimento dei rifiuti, che, in osservanza dell'Ordinanza Sindacale del 18 giugno 2008 deve essere effettuato differenziando gli stessi per tipologia (umido, multimateriale, vetro, carta, indifferenziato), i **Clienti** e gli **Utenti** devono provvedere alla differenziazione ed utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi devono far uso delle apposite installazioni. I **Clienti** dovranno portare personalmente a discarica i rifiuti per i quali non siano previsti

specifici raccoglitori.

E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti nell'area portuale.

ARTICOLO 19

Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici. Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietata l'immersione, salvo per il personale della **Società** appositamente autorizzato.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16,00.

E' ammesso l'uso dei gruppi elettrogeni di bordo che siano perfettamente insonorizzati e che non emettano fumi che arrechino disturbo ad altri **Cienti** od **Utenti**.

E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al secondo comma sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri **Cienti**, dovranno essere effettuati nelle aree appositamente destinate alla cantieristica.

La **Società** si riserva il diritto di spostare in apposite zone del **Porto** le barche dei **Cienti** che intendono ormeggiare e/o disormeggiare negli orari di cui al secondo comma. In ogni caso i **Cienti** che ormeggiano e/o disormeggiano negli orari di cui al secondo comma devono limitare al minimo indispensabile il tempo di accensione del motore e non possono in alcun modo recare disturbo agli occupanti delle altre barche ormeggiate. E' vietato l'ingresso nel **Porto** di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli di volta in volta espressamente autorizzati dalla **Società**.

L'alaggio ed il varo delle imbarcazioni all'interno del **Porto** è effettuato con i mezzi di sollevamento della **Società** o delle società da questa autorizzate.

ARTICOLO 20

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea. E' vietato l'accesso al **Porto** di persone o ditte incaricate per lo svolgimento di attività di controllo, manutenzione o riparazione delle imbarcazioni, senza la preventiva autorizzazione della **Società**. Le persone e le ditte che intendono accedere al **Porto** dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per le attività che intendono svolgere, nonché essere iscritte nei registri tenuti dalla Autorità competente, ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav., essere in regola con gli eventuali adempimenti contributivi

ai fini INAIL e INPS, nonché essere munite di idonea copertura assicurativa per i danni a cose e persone cagionati nell'espletamento della loro attività.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 21

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 22

All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 23

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai **Clienti** ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua.

ARTICOLO 24

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 25

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate, i **Clienti** - o i loro aventi causa - devono osservare le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale:

- aerare efficacemente il compartimento dei motori prima dell'avviamento degli stessi;
- curare che le apparecchiature elettriche e radio-elettriche della propria imbarcazione siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento;

- i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido devono essere convenientemente aerati e strutturalmente separati dai locali destinati ad alloggi;
- gli estintori sulle unità devono essere nel numero prescritto dalle norme vigenti in materia e in perfetto stato di manutenzione;

in caso di versamento accidentale di idrocarburi o di altre sostanze sulle banchine, pontili o nello specchio acqueo l'utente responsabile deve immediatamente prendere tutti i provvedimenti atti a limitare il danno, informando immediatamente la **Società**; effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti, essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema.

In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la **Società**, dopo aver informato i Vigili del Fuoco ha la facoltà, secondo il suo prudente apprezzamento, di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dalle altre imbarcazioni. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente**, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

La **Società** può disporre, in qualsiasi momento, i provvedimenti ed i rimedi finalizzati a prevenire incidenti e danni, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità.

La **Società** addebiterà le spese dell'intervento all'utente che ha causato la situazione di pericolo o il danno, fatto salvo ogni ulteriore diritto della **Società**.

ARTICOLO 26

La **Società**, salvo il caso di colpa grave, non risponde di eventuali furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Porto Turistico**, anche a bordo delle imbarcazioni. In particolare la **Società** non risponde dei furti di imbarcazioni, o parti di esse, dei veicoli o di altri oggetti che si trovino all'interno del **Porto**.

La **Società**, salvo il caso di colpa grave, non risponde dei danni causati da terzi all'interno del porto o causati a terzi dagli utenti del porto.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 27

Il presente Regolamento è soggetto alla Legge Italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria Italiana e, in particolare, sempre in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria di Salerno.

ARTICOLO 28

In caso di mancato pagamento da parte del **Cliente** di qualsiasi somma comunque dovuta alla **Società**, la stessa si riserva il diritto di spostare in altra area l'imbarcazione e/o l'auto del **Cliente** e di liberare il Posto Barca e/o il posto auto, addebitando i relativi i costi al **Cliente**. La **Società** potrà altresì esercitare il diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 c.c. .